



Sentenza n.

48/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO

Presidente

Rocco LOTITO

Giudice

Maria Gabriella DODARO

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti iscritti ai numeri:

1) n. **9129** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **17922** per l'esercizio 2019 dell'agente contabile della cassa tickets del Distretto Sanitario di Ruvo del Monte (PZ) della Azienda Sanitaria locale di Potenza,

2) n. **9130** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **17910** per l'esercizio finanziario 2019 dell'agente contabile della cassa tickets del Distretto Sanitario di Base di Venosa - Punto Salute di Genzano di Lucania della Azienda Sanitaria locale di Potenza,

3) n. **9131** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **17911** per l'esercizio finanziario 2019 dell'agente contabile della cassa tickets del Distretto Sanitario di Base di Venosa - Punto Salute Lavello della Azienda Sanitaria locale di Potenza,

4) n. **9132** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **17912** per l'esercizio finanziario 2019 dell'agente contabile della cassa tickets del

	Distretto Sanitario di Base di Venosa - Punto salute Palazzo San Gervasio	
	della Azienda Sanitaria locale di Potenza,	
	5) n. 9133 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 17913 per	
	l'esercizio finanziario 2019 dell'agente contabile della cassa tickets del	
	Distretto Sanitario di Base di Melfi – Punto Salute di Atella della Azienda	
	Sanitaria locale di Potenza,	
	6) n. 9134 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 17914 per	
	l'esercizio finanziario 2019 dell'agente contabile della cassa tickets del	
	Distretto Sanitario di Base di Barile della Azienda Sanitaria locale di	
	Potenza,	
	7) n. 9135 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 17915 per	
	l'esercizio finanziario 2019 dell'agente contabile della cassa tickets del	
	Distretto della Sanitario di Base di Melfi – Punto Salute di Rapolla della	
	Azienda Sanitaria Locale di Potenza,	
	8) n. 9136 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 17916 per	
	l'esercizio finanziario 2019 dell'agente contabile della cassa tickets del	
	Distretto Sanitario di Base di Melfi – Punto Salute di Rapone della	
	Azienda Sanitaria locale di Potenza,	
	9) n. 9137 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 17917 per	
	l'esercizio finanziario 2019 dell'agente contabile della cassa tickets del	
	Punto Salute di San Fele (PZ) della Azienda Sanitaria locale di Potenza,	
	10) n. 9138 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 17918 per	
	l'esercizio finanziario 2019 dell'agente contabile della cassa tickets del	
	Distretto Sanitario di Base di Melfi - Punto Salute di Melfi della Azienda	
	Sanitaria locale di Potenza,	
	2	

	11) n. 9139 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 17919 per	
	l'esercizio finanziario 2019 dell'agente contabile della cassa tickets del	
	Distretto Sanitario di Base di Melfi - Punto Salute di Pescopagno della	
	Azienda Sanitaria locale di Potenza,	
	12) n. 9140 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 17920 per	
	l'esercizio finanziario 2019 dell'agente contabile della cassa tickets del	
	Distretto Sanitario di Base di Melfi (PZ) - Punto Salute di Rionero in	
	Vulture (PZ) della Azienda Sanitaria locale di Potenza,	
	13) n. 9141 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 17921 per	
	l'esercizio finanziario 2019 dell'agente contabile della cassa tickets del	
	Distretto Sanitario di Base di Melfi - Punto Salute di Filiano (PZ) della	
	Azienda Sanitaria locale di Potenza,	
	14) n. 9158 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 19529 per	
	l'esercizio finanziario 2020 dell'agente contabile della cassa tickets del	
	Distretto Sanitario di Venosa - Punto Salute Palazzo San Gervasio della	
	Azienda Sanitaria locale di Potenza,	
	15) n. 9159 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 19530 per	
	l'esercizio finanziario 2020 dell'agente contabile della cassa tickets del	
	Distretto Sanitario di Venosa - Punto Salute di Lavello della Azienda	
	Sanitaria locale di Potenza,	
	16) n. 9160 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 19531 per	
	l'esercizio finanziario 2020 dell'agente contabile della cassa tickets del	
	Distretto Sanitario di Base di Venosa - Punto Salute di Genzano di	
	Lucania della Azienda Sanitaria locale di Potenza,	
	17) n. 9161 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 19532 per	

	l'esercizio finanziario 2020 dell'agente contabile della cassa tickets del	
	Distretto Sanitario di Base di Melfi - Punto Salute di Atella della Azienda	
	Sanitaria locale di Potenza,	
	18) n. 9162 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 19533 per	
	l'esercizio finanziario 2020 dell'agente contabile della cassa tickets del	
	Distretto Sanitario di Base di Barile (PZ) della Azienda Sanitaria locale	
	di Potenza,	
	19) n. 9163 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 19534 per	
	l'esercizio finanziario 2020 dell'agente contabile della cassa tickets del	
	Distretto Sanitario di Base di Melfi - Punto Salute di Melfi (PZ) della	
	Azienda Sanitaria locale di Potenza,	
	20) n. 9164 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 19535 per	
	l'esercizio finanziario 2020 dell'agente contabile della cassa tickets del	
	Distretto Sanitario di Base di Melfi - Punto Salute di Rapolla (PZ) della	
	Azienda Sanitaria locale di Potenza,	
	21) n. 9165 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 19536 per	
	l'esercizio finanziario 2020 dell'agente contabile della cassa tickets del	
	Distretto Sanitario di Base di Melfi - Punto Salute di Rapone (PZ) della	
	Azienda Sanitaria locale di Potenza,	
	22) n. 9166 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 19537 per	
	l'esercizio finanziario 2020 dell'agente contabile della cassa tickets del	
	Punto Salute San Fele (PZ) della Azienda Sanitaria locale di Potenza,	
	23) n. 9167 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 19539 per	
	l'esercizio finanziario 2020 dell'agente contabile della cassa tickets del	
	Distretto Sanitario di Base di Melfi - Punto Salute di Pescopagano (PZ)	

della Azienda Sanitaria locale di Potenza,

24) n. 9168 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **19538** per

l'esercizio finanziario 2020 dell'agente contabile della cassa tickets del

Distretto Sanitario di Base di Melfi - Punto Salute di Rionero in Vulture

(PZ) della Azienda Sanitaria locale di Potenza,

25) n. 9169 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 19540 per

l'esercizio finanziario 2020 dell'agente contabile della cassa tickets del

Distretto Sanitario di Base di Melfi - Punto Salute di Filiano (PZ) della

Azienda Sanitaria locale di Potenza,

tutti promossi nei confronti di **Rosaria DI TOMMASO**, nata a Potenza il

07.12.1963 e ivi residente alla via XXV Aprile n. 10, CF.

DTMRSR63T47G942X, rappresentata e difesa nel presente giudizio

dall'Avv. Prof. Dario Capotorto e dall'Avv. Corinna Fedeli, ed elettivamente

domiciliata presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC:

dariocapotorto@ordineavvocatiroma.org), giusta procura allegata alla

memoria di costituzione nei predetti giudizi.

- Uditì nella pubblica udienza dell'8 luglio 2025 il difensore costituito

della convenuta Avv. Fedeli Corinna ed il Pubblico Ministero nella persona

del Sostituto Procuratore Generale Ilda Coluzzi, che concludevano come da

verbale di udienza;

- Esaminati gli atti e i documenti di causa;

- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile

FATTO E DIRITTO

1. Con due relazioni di deferimento – relazione unificata n. 23-24-25-

26-27-28-29-30-31-32-33-34-35/2025 e relazione unificata n 52-53-54-55-

56-57-58-59-60-61-62-63/2025 – il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell’udienza per la discussione dei giudizi aventi ad oggetto i conti epigrafati, trasmessi dalla convenuta Rosaria DI TOMMASO in qualità di agente contabile di vari uffici della Azienda Sanitaria locale di Potenza (d’ora in avanti “ASP”) per gli esercizi 2019/2020 per come in epigrafe indicato.

2. Il Magistrato istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare questione della procedibilità dell’esame dei conti depositati, i quali risultavano depositati privi della parificazione (intesa come attestazione di conformità alle scritture dell’Amministrazione di appartenenza del contabile stesso, prevista ex art. 618 del r.d. n.827/1924, agli esiti delle prescritte operazioni di revisione). Il Magistrato istruttore evidenziava che la costituzione in giudizio dell’agente contabile, ai sensi dell’art. 140, commi 1 e 3 del codice di giustizia contabile avviene per *tabulas* con il deposito del conto “munito dell’attestazione di parifica”; ciò determinava l’impossibilità di promuoverne la regolarizzazione da parte del giudice designato, come in passato previsto dall’art. 28 dal regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al r.d. 1038/1933, peraltro espressamente abrogato dalle nuove norme (art. 4, allegato 3, d.lgs 174/2016). Ad avviso del magistrato istruttore, a tale conclusione conducevano anche le disposizioni di cui agli artt. 139, comma 2, e 145, comma 3, del codice di giustizia contabile, che rispettivamente subordinano il deposito del conto da parte del responsabile del procedimento alla sua previa parificazione ed assegnano al magistrato relatore il compito di accertare l’avvenuta parificazione preliminarmente all’esame di competenza.

3. Con **decreto presidenziale** del 17 febbraio 2025 – comunicato a mezzo

PEC (unitamente alla relazione) all'Ente, e da quest'ultimo comunicato all'agente contabile in data 24 febbraio 2025 – veniva fissata per la discussione dei giudizi epigrafati l'udienza dell'8 luglio 2025, e con separato decreto veniva nominato il giudice relatore.

4. In data 11.6.2025 l'Avv. Dario Capotorti e l'Avv. Corinna Fedeli si costituivano per la convenuta Rosaria Di Tommaso, depositando **memoria di costituzione** nella quale si evidenziava che la convenuta aveva correttamente adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dalla propria qualità di agente contabile mediante sottoscrizione dei conti e successiva trasmissione all'ASP di Potenza e rilevando che ogni eventuale irregolarità in ordine alla mancanza di attestazione di conformità e parifica non poteva essere posta a carico dell'agente contabile convenuta, della quale si chiedeva nelle conclusioni il discarico.

5. Con 25 memorie, tutte di analogo contenuto, depositate in data 23 giugno 2025, la Procura ha precisato le proprie conclusioni chiedendo di dichiarare l'improcedibilità dei conti epigrafati.

6. Nell' **udienza dell'8 luglio 2025** – riuniti i giudizi ai sensi dell'art. 84 c.g.c. ed udita la relazione sui fatti di causa - l'Avv. Fedeli ha evidenziato che la questione della omessa parificazione riguarda la ragioneria dell'ASP ed ha ribadito che la propria assistita aveva correttamente adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dalla propria qualifica di agente contabile, avendo dapprima inviato direttamente i conti alla Corte dei conti, secondo quanto previsto dalla delibera ASP n. 938/2010, e successivamente, con l'entrata in vigore del Codice di giustizia contabile, aveva provveduto nel 2024 a ritrasmettere “formalmente” gli stessi all'Azienda Sanitaria di Potenza.

Quindi il difensore costituito ha depositato in udienza (sul consenso del P.M. e l'autorizzazione presidenziale ex art.11 N. Att. c.g.c.) copia delle note di trasmissione dei conti giudiziali per gli anni 2019, 2020 e 2021 alla locale Azienda Sanitaria ed ha concluso come in atti, per il discarico dell'agente contabile. Il Pubblico Ministero si è riportato alle conclusioni già depositate chiedendo la declaratoria di improcedibilità del conto per mancata parifica.

Al termine della discussione, i giudizi riuniti sono stati riservati per la decisione.

7. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di **diritto**, quanto alla questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in linea di principio la **improcedibilità del giudizio** può essere pronunciata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei casi:

- a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell'agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia);
- b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3 e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).

7.1 In particolare, la ***parificazione del conto giudiziale*** dell'agente contabile addetto alla riscossione di entrate (intesa come dichiarazione che certifica la

regolarità contabile e la conformità del conto giudiziale con le scritture detenute dall'amministrazione: cfr. l'art. 618 del R.D. n. 827/1924, e il punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011) deve ritenersi imprescindibile presupposto processuale per l'instaurazione del giudizio di conto, in quanto:

a) la parificazione del conto prima del suo deposito è espressamente imposta da norme di carattere generale (art. 139 comma 2 c.g.c., art. 618 R.D. 827/1924, punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011);

b) solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio (ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c.);

c) il giudice relatore, prima di procedere all'esame del conto, deve verificarne la parificazione (ai sensi dell'art.145 comma 3 c.g.c.).

Del resto, sulla imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso si sono pronunziate anche le Sezioni Riunite (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).

Al limite, per gli enti locali il giudizio sul conto può ritenersi procedibile qualora, anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il conto presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell'ente o sia stato oggetto di approvazione consiliare o di giunta, dovendosi ritenere tali atti equipollenti alla parificazione (cfr. Sez. giur. Reg. Calabria, sentenza

n. 113/2023, sentenza n. 201/2023, sentenze non definitive n. 202/2023 e n. 203/2023, sentenza n. 152/2024 e molte altre). Infatti, negli enti locali il responsabile del servizio finanziario deve ritenersi, in mancanza di diversa evidenza probatoria, anche responsabile del procedimento (artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 L. n. 241/1990), ed il visto di detto responsabile presuppone la verifica della conformità delle scritture dell'agente a quelle dell'Ente; così come l'approvazione del conto giudiziale da parte dell'organo politico reca di norma il parere di detto responsabile, avente analogo presupposto.

A fronte di questo preciso complesso normativo – del resto meramente esplicativo di quanto affermato dalla Corte costituzionale circa la necessità ed obbligatorietà del giudizio di conto nei confronti di chiunque maneggi denaro pubblico, anche in via di fatto, ai sensi dell'art. 103 Cost. (Cfr. Corte Cost. 59/2024 e sentenze ivi citate) – poco rileva che l'amministrazione abbia o meno dato attuazione alla legge con atti regolamentari interni; infatti, qualora l'amministrazione non provveda a darsi una regolamentazione speciale (che comunque non può derogare alla legge), trovano nel frattempo comunque diretta applicazione i principi generali fissati dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato (rr.dd. 2440/1923 e 827/1924) dal testo unico della Corte dei conti (r.d. 1214/1934) ed in misura minore dalle leggi successive (l. n. 196/2000, d.lgs. 502/1992, d.lgs. 118/2011 etc., che disciplinano per lo più la contabilità economico-patrimoniale delle aziende).

7.2. Tanto premesso in generale, nelle **concrete fattispecie in esame** risulta *ex actis* che i conti dei vari distretti epigrafati – iscritti ai nn. 17910-17911-17912-17913-17914-17915-17916-17917-17918-17919-17920-17921-17922-19529-19530-19531-19532-19533-19534-19535-19536-19537-19538-19539-

19540 (originariamente depositati ed oggetto del presente giudizio) – sono stati trasmessi a questa Sezione giurisdizionale con distinte note, ognuna munita della sottoscrizione del responsabile del singolo distretto (come precisato in epigrafe) e tutte sottoscritte dall'agente contabile Rosaria di, ma nessuno di essi reca la parificazione.

Pertanto, in mancanza del fondamentale presupposto processuale della parificazione, i giudizi instaurati con il deposito dei conti predetti devono essere dichiarati improcedibili, in forza delle disposizioni sopra richiamate.

7.3. E' appena il caso di ribadire che, in ossequio ai principi di necessarietà e obbligatorietà del giudizio di conto, la declaratoria di improcedibilità non esclude in alcun modo l'obbligo del contabile di presentare i conti all'amministrazione per la necessaria parificazione e l'obbligo dell'amministrazione di effettuare un regolare deposito *ex novo* (previa regolare parificazione) dei conti medesimi presso questa Sezione giurisdizionale, onde procedere all'apertura di nuovo giudizio ad essi dedicato, secondo le regole del Codice di giustizia contabile.

A tale proposito, in udienza sono state depositate copie di note di trasmissione (che la difesa asserisce essere state redatte nel 2024) dei conti giudiziali dalla Di Tommaso alla U.O.C. economico-finanziaria della ASP; ma esse risultano prive dei conti asseritamente allegati, onde non vi è prova certa dell'avvenuto adempimento dell'obbligo dell'agente contabile. Inoltre, anche ammettendo che tali nuovi conti – asseritamente presentati nel 2024 alla ASP - siano regolarmente sottoscritti e procedibili, essi non sono stati trasmessi a questa Corte muniti di parificazione, come obbligatorio per legge.

Pertanto, in caso di eventuale inadempimento dell'agente contabile nella

	trasmissione dei conti alla ASP e/o di persistente inadempimento della ASP	
	nella parificazione dei nuovi conti in esame, rimane percorribile la strada della	
	procedura per resa di conto ai sensi dell'art. 41 c.g.c. da parte della Procura	
	erariale, alla quale va data per l'effetto comunicazione della presente	
	decisione.	
	8. La natura e l'esito in rito del giudizio e la novità della questione	
	impongono la compensazione delle spese ex art.31 comma 3 e 6 c.g.c. e 96	
	c.p.c..	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata,	
	definitivamente pronunciando sui giudizi di conto iscritti ai nn. 9129, 9130,	
	9131, 9132, 9133, 9134, 9135, 9136, 9137, 9138, 9139, 9140, 9141, 9158,	
	9159, 9160, 9161, 9162, 9163, 9164, 9165, 9166, 9167, 9168 e 9169 del	
	Registro di Segreteria:	
	- dichiara l'improcedibilità dei giudizi di conto epigrafati;	
	- dispone rimettersi gli atti alla Procura regionale per le valutazioni di	
	competenza;	
	- compensa le spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio dell'8 luglio 2025	
	Il Giudice relatore	Il Presidente
	(Dott.ssa Maria Gabriella DODARO)	(Dott. Luigi CIRILLO)
	<i>f.to digitalmente</i>	<i>f.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 28 agosto 2025	
	12	

[illegible][illegible]